

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALLO
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136,
281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, E 1368**

Art. 1.

1.1000/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, l'articolo 1 è soppresso.

1.1000/2

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/3

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condi-

zione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/4

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/5

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/6

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/7

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente, ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, il diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche».

1.1000/8

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà di autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche, riconosce alla persona il diritto di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/9

PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/10

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/11

Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/12

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo Di GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/13

Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/14

BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

Conseguentemente. al comma 2, preporre le seguenti parole: «La presente legge».

1.1000 (testo 2)/15

CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, preporre le seguenti parole: «La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/16

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

1.1000 (testo 2)/17

Ignazio MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

1.1000 (testo 2)/18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario.

1-bis. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, nel rispetto del diritto del paziente di rifiutare le cure e della facoltà del medico di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica.

1-ter. La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana e garantisce la dignità dell'individuo riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/19

Ignazio MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

1-bis. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

1-ter. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

1.1000 (testo 2)/20

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 (testo 2)/21

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/22

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario».

1.1000 (testo 2)/23

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.1000 (testo 2)/24

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 (testo 2)/25

COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela l'autodeterminazione e la libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/26

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/27

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini nel fine vita».

1.1000 (testo 2)/28

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 (testo 2)/29

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica non può imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato».

1.1000 (testo 2)/30

CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.1000 (testo 2)/31

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli».

1.1000 (testo 2)/32

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «in applicazione del disposto degli».

1.1000 (testo 2)/33

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alinea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «nel rispetto degli».

1.1000 (testo 2)/34

CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 2», inserire la seguente: «3,».

1.1000 (testo 2)/35

CECCANTI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e) ed f) con le seguenti:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

c) stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;

d) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della persona siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 (testo 2)/36

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.1000 (testo 2)/37

COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/38

BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/39

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 (testo 2)/40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 (testo 2)/41

BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/42

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/43

BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/44

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana, quale inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte».

1.1000 (testo 2)/46

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.1000 (testo 2)/47

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «riconosce e tutela la vita umana», con le seguenti: «riconosce la tutela della vita umana».

1.1000 (testo 2)/48

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile» con le seguenti: «il diritto inviolabile alla vita».

1.1000 (testo 2)/49

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «inviolabile» con la seguente: «fondamentale».

1.1000 (testo 2)/50

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inviolabile» inserire le seguenti: «da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 (testo 2)/51

MARITATI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ed indisponibile» sino a: «di volere» con le seguenti: «, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il soggetto non sia più in grado di intendere o di volere, in conformità alla volontà univocamente espressa dal paziente nei modi previsti dalla legge».

1.1000 (testo 2)/52

MARITATI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.1000 (testo 2)/53

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «indisponibile».

1.1000 (testo 2)/54

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sopprimere: «garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e» e sostituire: «, fino alla morte nei modi di legge» con: «ne impedisce la morte».

1.1000 (testo 2)/55

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera a) sopprimere: «nella fase terminale dell'esistenza e».

1.1000 (testo 2)/56

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche nella fase terminale» con le seguenti: «in ogni fase».

1.1000 (testo 2)/57

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e nell'ipotesi in cui» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dell'individuo e nell'ipotesi in cui esso non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/58

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'ipotesi in cui» con la seguente: «qualora».

1.1000 (testo 2)/59

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con: «individuo».

1.1000 (testo 2)/62

Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/63

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e di volere», inserire le seguenti: «in conformità alla volontà espressa, nei modi previsti dalla legge».

1.1000 (testo 2)/64

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sopprimere: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/66

BIANCONI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge», con le seguenti: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578;».

1.1000 (testo 2)/67

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 (testo 2)/68

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 (testo 2)/69

Ignazio MARINO, GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) garantisce il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

1.1000 (testo 2)/69-bis

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;».

1.1000 (testo 2)/70

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «riconosce».

1.1000 (testo 2)/71

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità di ogni persona» con le seguenti: «la volontà e l'autodeterminazione di ogni individuo».

1.1000 (testo 2)/72

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità» con le seguenti: «la dignità e la libertà di autodeterminazione».

1.1000 (testo 2)/73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 (testo 2)/76

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.».

1.1000 (testo 2)/77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.».

1.1000 (testo 2)/78

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «quale diritto fondamentale e inviolabile, prevalente rispetto agli interessi della scienza e della società».

1.1000 (testo 2)/79

BASSOLI, Ignazio MARINO, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria».

1.1000 (testo 2)/80

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «agli interessi della società e della scienza».

1.1000 (testo 2)/81

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e della scienza».

1.1000 (testo 2)/82

GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/83

CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo 2)/84

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo 2)/186 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI, ASTORE, RIZZI, FOSSON, VILLARI, SACCOMANNO, TOMASSINI

All'emendamento 1.1000 (testo 2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'art. 4 della presente legge, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

1.1000 (testo 2)/85

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «della vita», inserire la seguente: «, della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 (testo 2)/86

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 (testo 2)/86-bis

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 (testo 2)/87

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce come inviolabile il diritto alla salute e assicura che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/88

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;».

1.1000 (testo 2)/89

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «come fondamentale diritto della persona» con le seguenti: «quale diritto inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare».

1.1000 (testo 2)/90

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «fondamentale diritto» con le seguenti: «diritto inviolabile».

1.1000 (testo 2)/91

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/93

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 (testo 2)/94

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo la parola: «persona» inserire le seguenti: «, indisponibile da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 (testo 2)/95

BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo le parole: «diritto della persona» aggiungere le seguenti: «inviolabile ed indisponibile».

1.1000 (testo 2)/96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed interesse della collettività».

1.1000 (testo 2)/97

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «comunità».

1.1000 (testo 2)/98

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «società».

1.1000 (testo 2)/99

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, conformemente al principio del consenso informato, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 (testo 2)/100

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 (testo 2)/101

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/102

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/103

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e garantisce cure gratuite agli indigenti».

1.1000 (testo 2)/104

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «conformemente al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/105

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che l'attività medica osservi comunque i limiti imposti dal rispetto della persona umana, riconoscendo il principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica».

1.1000 (testo 2)/106

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che nessuno sia obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, assicurando che l'attività medica non violi in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/107

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e al rispetto della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 (testo 2)/108

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/109

Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;».

1.1000 (testo 2)/110

COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 (testo 2)/111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 (testo 2)/112

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

1.1000 (testo 2)/113

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario;».

1.1000 (testo 2)/114

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) subordina ogni trattamento sanitario all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

1.1000 (testo 2)/115

BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto ad una informazione completa e comprensibile riguardo i trattamenti sanitari».

1.1000 (testo 2)/116

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/117

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.1000 (testo 2)/118

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il diritto del paziente a ricevere dal medico informazioni specifiche e dettagliate circa le cure mediche più appropriate alle quali può scegliere di esser sottoposto».

1.1000 (testo 2)/119

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 (testo 2)/120

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso».

1.1000 (testo 2)/121

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/122

Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione informata e consapevole» con le seguenti: «alla conoscenza».

1.1000 (testo 2)/123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire la parola: «all'identificazione» con le seguenti: «all'accettazione».

1.1000 (testo 2)/124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «al consenso».

1.1000 (testo 2)/125

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/126

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «,riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo».

1.1000 (testo 2)/127

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «,riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente».

1.1000 (testo 2)/128

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), dopo la parola: «riconoscendo» inserire le seguenti: «riconoscendo il consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e».

1.1000 (testo 2)/129

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «come prioritaria».

1.1000 (testo 2)/130

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 (testo 2)/131

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «tra il medico e il paziente» con le seguenti: «con il medico».

1.1000 (testo 2)/132

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/133

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/135

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/136

BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.» con le seguenti: «in presenza di dichiarazione anticipata di trattamento».

1.1000 (testo 2)/137

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «peculiare».

1.1000 (testo 2)/138

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente».

1.1000 (testo 2)/139

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della stessa siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 (testo 2)/140

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) garantisce il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento».

1.1000 (testo 2)/141

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) garantire al soggetto interessato la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari».

1.1000 (testo 2)/142

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 (testo 2)/143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 (testo 2)/144

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e do-

cumentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia».

1.1000 (testo 2)/145

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/146

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

1.1000 (testo 2)/147

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a farne richieste è il paziente».

1.1000 (testo 2)/148

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali il diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/151

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico».

1.1000 (testo 2)/149

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/152

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale se non espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.1000 (testo 2)/153

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

1.1000 (testo 2)/154

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/155

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso in virtù del divieto di accanimento terapeutico, non può legittimare condotte di omicidio o di aiuto o istigazione al suicidio, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, né di abbandono terapeutico».

1.1000 (testo 2)/156

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) vieta ogni forma di eutanasia ed ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, così come disciplinato dagli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/157

DELLA MONICA, Ignazio MARINO, BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riconosce il principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento sanitario, dovendosi comunque garantire che

l'attività medica, finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/158

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/159

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.1000 (testo 2)/160

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche».

1.1000 (testo 2)/161

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/162

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/163

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 (testo 2)/164

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.1000 (testo 2)/165

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sopprimere le parole: «vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/166

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/167

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/168

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «575,».

1.1000 (testo 2)/169

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «579,».

1.1000 (testo 2)/170

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «575».

1.1000 (testo 2)/171

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «579».

1.1000 (testo 2)/172

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «580».

1.1000 (testo 2)/173

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola eutanasia.

1.1000 (testo 2)/175

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

1.1000 (testo 2)/176

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

1.1000 (testo 2)/177

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni eutanasia».

1.1000 (testo 2)/178

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «diverse forme».

1.1000 (testo 2)/179

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «ogni forma» con le seguenti: «alcune forme».

1.1000 (testo 2)/180

BIANCONI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) dopo la parola: «eutanasia» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso condotte omissive,».

1.1000 (testo 2)/181

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.1000 (testo 2)/182

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «, e ogni forma di assistenza».

1.1000 (testo 2)/183

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola di assistenza o di aiuto al suicidio.

1.1000 (testo 2)/184

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «o di aiuto al suicidio».

1.1000 (testo 2)/185

Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «considerato che l'attività medica» fino alla fine della lettera.

1.1000 (testo 2)/186

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «l'attività medica è esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza. Tale attività medica è tuttavia sempre subordinata all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione di Oviedo, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, nonché dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

1.1000 (testo 2)/187

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: "L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza può consentire la morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente"».

1.1000 (testo 2)/188

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: "L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di

rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portano ad una accelerazione del processo di morte''».

1.1000 (testo 2)/189

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portino ad una accelerazione del processo di morte''».

1.1000 (testo 2)/190

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da : «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente''».

1.1000 (testo 2)/191

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica non può in alcun caso violare la libertà individuale e il diritto all'autodeterminazione del paziente».

1.1000 (testo 2)/192

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica è finalizzata alla tutela della vita e della salute».

1.1000 (testo 2)/193

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, l'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, nel rispetto della libertà, dell'autonomia e della dignità del paziente, non può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/194

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente,» con le seguenti: «L'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/205

CECCANTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'attività medica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 32 secondo comma della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/195

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «, in quanto esclusivamente» con la seguente: «è».

1.1000 (testo 2)/196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere: «esclusivamente».

1.1000 (testo 2)/185 (testo2)

LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente» conseguentemente sostituire le seguenti parole «considerato che l'attività medica in quanto» con le seguenti: «considerando l'attività medica».

1.1000 (testo 2)/197

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «essere orientata» con le seguenti: «comportare».

1.1000 (testo 2)/198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sostituire: «produrre o consentire» con: «accelerare».

1.1000 (testo 2)/199

COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 (testo 2)/200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 (testo 2)/201

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dovendo comunque garantire che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformino al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/202

BOSONE, PORETTI, COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non previo consenso informato ed esplicito del paziente».

1.1000 (testo 2)/203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) aggiungere le seguenti parole: «, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente».

1.1000 (testo 2)/204

BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"611-*bis*. - (*Trattamento sanitario arbitrario*). – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario, senza il consenso di lei o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia necessario per la legittimità del trattamento, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a due anni quando il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate"».

1.1000 (testo 2)/207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.

La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile».

1.1000 (testo 2)/208

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 (testo 2)/209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 (testo 2)/210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) è fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

la sospensione dei trattamenti avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti;

la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

1.1000 (testo 2)/211

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il medico non deve persistere in azioni diagnostiche e terapeutiche, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita del paziente, informato secondo le modalità previste dall'articolo 4. Qualora il malato sia un minore o un incapace di intendere o di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico».

1.1000 (testo 2)/212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita».

1.1000 (testo 2)/213 (testo 2)

ASTORE, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente ed agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico».

1.1000 (testo 2)/213

ASTORE, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/214

MASCITELLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico può astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/215

GUSTAVINO, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che il medico debba astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/216

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «garantisce» sino a: «astenersi» con le seguenti:

«garantisce che, soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi».

1.1000 (testo 2)/217

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi» con le seguenti: «, ove corrisponda alla volontà del paziente, il medico si astenga».

1.1000 (testo 2)/218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente,».

1.1000 (testo 2)/219

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente».

1.1000 (testo 2)/220

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), la parola: «possa» è sostituita con: «debba».

1.1000 (testo 2)/221

BOSONE, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «possa» con la seguente: «debba».

1.1000 (testo 2)/222

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari» e dopo le parole: «non proporzionati» inserire le seguenti: «, anche di idratazione e di nutrizione,».

1.1000 (testo 2)/223

COSENTINO, BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari».

1.1000 (testo 2)/224

GUSTAVINO, PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «straordinari».

1.1000 (testo 2)/225

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «non efficaci o non tecnicamente adeguati».

1.1000 (testo 2)/226

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/227

BIANCONI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa».

1.1000 (testo 2)/228

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti parole: «, trattamenti configurati come accanimento terapeutico».

1.1000/229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: «Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali».

1.1000/230

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, dopo la lettera f) del comma 1, inserire le seguenti lettere:

«g) riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative;

h) stabilisce il diritto del paziente a ricevere gratuitamente le cure cui intende sottoporsi;

i) riconosce la presa in carico dei pazienti incapaci di intendere e volere, come quelli in stato vegetativo permanente accertato, quale livello essenziale d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, garantito anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo permanente risiede».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

1.1000 (testo 2)/231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) fatta salva la facoltà di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute come valide dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al paziente ogni utile informazione e chiarimento, curando altresì la propria sostituzione con altro medico disponibile a rispettare la volontà del paziente. Qualora il paziente abbia rifiutato determinati trattamenti sanitari, il medico è tenuto a prestare ogni altro trattamento disponibile, consentito dal paziente e riconosciuto come congruo rispetto al caso concreto dalla scienza medica, anche se soltanto di carattere palliativo. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica. »

1.1000 (testo 2)/232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure dia-

gnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/233

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.1000 (testo 2)/234

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, aggiungere la lettera g):

«g) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/235

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.1000/236

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 2.

1.1000/237CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, PORETTI,
Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE*All'emendamento 1.1000, sopprimere il secondo comma.*

1.1000/238Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO,
COSENTINO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE*All'emendamento 1.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/239CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI,
Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE*All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/240

CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge tutela, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.1000/241

COSENTINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/242

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/243

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/244

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/245

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/246

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.1000/247

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il dolore attraverso» con le seguenti: «ad ottenere».

1.1000/248

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il» con le seguenti: «alla protezione contro il».

1.1000/249

DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «l'applicazione» con le seguenti: «la scelta».

1.1000/250

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «, semplificandone la normativa vigente e facilitandone l'accesso».

1.1000/251

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire le parole: «diffusione delle» con le seguenti: «il diritto alle».

1.1000/252

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La rete di cure palliative è l'insieme dei servizi regionali dedicati al miglioramento dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, forniti alle persone che affrontano la fase terminale di una malattia inguaribile, già realizzati o in fase di realizzazione secondo le indicazioni con-

tenute nel programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000, e nell'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.110 del 14 maggio 2001».

1.1000/253

BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, presso le unità di degenza ospedaliera e le strutture socio-sanitarie sono istituite le unità di cure palliative (UCP), unità sanitarie in grado di erogare cure palliative specialistiche in appositi centri residenziali-hospice, al domicilio, in ambulatorio, in day hospital e di garantire attività consulenziali.»

1.1000/254

BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati e delle famiglie che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esito infausto, non più responsive ai trattamenti specifici della malattia di base, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della precisa valutazione e del trattamento del dolore e di altri sintomi di natura fisica e psicologica.»

1.1000/255

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale gli interventi di cura e assistenza qualificata e continuativa ai malati terminali, indipenden-

temente dalla malattia che ha condotto alla fase finale della vita, e di fornire un adeguato sostegno alle loro famiglie.» .

1.1000/256

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso la definizione dei principali percorsi diagnostico-terapeutici comuni ai malati inseriti in un programma di cure palliative, con priorità per quelle relative al trattamento del dolore, della dispnea, dei sintomi per la sfera psichica e per la sedazione palliativa».

1.1000/257

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante la predisposizione di linee guida per la definizione del sistema di codifica e del sistema tariffario di riferimento relativo ai sistemi di trattamento del dolore severo che necessitano di utilizzo di tecnologie».

1.1000/258

COSENTINO, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo le parole «e promuove la diffusione delle cure palliative» aggiungere le seguenti «e stabilisce i criteri di accesso alla rete per le cure palliative, attraverso percorsi e procedure semplificate e preferenziali.»

1.1000/259

BIANCHI, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'istituzione della rete per le cure palliative».

1.1000 (testo 2)/260

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/261

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge garantisce la persona e il rispetto dei suoi diritti riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/262

CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente: «La presente legge riconosce come la scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.1000 (testo 2)/263

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente: «La presente legge promuove lo sviluppo della scienza».

1.1000 (testo 2)/264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2 sostituire la parola: «garantisce» con la seguente: «promuove».

1.1000 (testo 2)/265

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente» con le seguenti: «idonee a garantire un adeguato sostegno al paziente».

1.1000 (testo 2)/266

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle loro famiglie».

1.1000 (testo 2)/267

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 (testo 2)/268

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei

pazienti, in particolare dei soggetti incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 (testo 2)/269

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «dei soggetti incapaci di intendere e di volere» con le seguenti: «di coloro che sono incapaci di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/270

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/271

COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole «e della sua famiglia» con le seguenti: «e della loro famiglia».

1.1000 (testo 2)/272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2 aggiungere: «garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito».

1.1000 (testo 2)/273

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione terapeutica)».

1.1000 (testo 2)/274

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione)».

1.1000 (testo 2)/275

DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà di scelta terapeutica)».

1.1000 (testo 2)/276

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.1000 (testo 2)/277

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.1000 (testo 2)/278

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.1000 (testo 2)/279

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.1000 (testo 2)/280

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione terapeutica»

1.1000 (testo 2)/281

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione».

1.1000 (testo 2)/282

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà di scelta».

1.1000 (testo 2)/283

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/284

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà terapeutica».

1.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita e della salute*). – 1. La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.

c) tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente

f) garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. Garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».

1.1000

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita e della salute*). – 1. La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.

c) tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente

f) garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative.

3. garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».

1.1

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con il seguente:

«Art. 1.

(Norme in materia di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "dichiarazione anticipata di trattamento": l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) "trattamento sanitario": ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici;

c) "privo di capacità decisionale": colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario e di apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione;

d) "comitato etico": organismo indipendente, costituito, ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006, nell'ambito di una struttura sanitaria.

2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

3. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento. In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 3 devono essere comunicati al fiduciario di cui al comma 9 o, in mancanza di quest'ul-

timo, ai soggetti di cui al comma 10. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica.

5. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.

6. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine a quanto previsto dal comma 1, lettera a). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

8. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

9. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a).

10. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

11. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo 5.

12. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 10, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

13. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di un soggetto che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà

espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.

14. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

15. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

16. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

17. In caso di contrasto ai sensi del comma 19, si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma.

18. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

19. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dei commi 9 e 10 ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

20. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

21. Nei casi di cui al comma 20, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico ministero.

22. La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante.

23. L'attività di controllo del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.

24. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità dello stesso.

25. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

26. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

27. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

28. La certificazione dello stato di incapacità, di cui al comma 26, è notificata immediatamente al fiduciario ed ai soggetti di cui al comma 10.

29. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

30. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

31. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento.

32. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato».

1.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

1.3

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

1.4

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sopprimere l'articolo.

1.5

PASTORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile ed indisponibile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

Conseguentemente è soppresso il comma 6 dell'articolo 5.

1.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo e il secondo comma.

1.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

1.10

RIZZI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. La Repubblica tutela la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale.

1-bis. La morte è accertata e certificata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.11

ASTORE, CAFORIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La vita umana è tutelata sino allo stato di morte dell'individuo, accertata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.13

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela l'autodeterminazione e le libertà individuale».

1.14

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà individuale».

1.15

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà dei cittadini nel fine vita».

1.16

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.17

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica non può imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato».

1.18

PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «la vita umana» con le seguenti: «i diritti inviolabili dell'uomo».

1.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578» con: «naturale».

1.21

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Repubblica riconosce come inviolabile e indisponibile il diritto alla vita garantendolo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.22

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il secondo comma.***1.26**

ASTORE, CAFORIO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto alla salute, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 13 ed in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, tutelato in ogni sua forma nell'interesse del singolo individuo e della collettività, garantisce la dignità della persona umana al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina».

1.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge tutela, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.28

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.29

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.30

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.31

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.32

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.33

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.34

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,».

1.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.37

PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» con le seguenti: «l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità. Garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.38

RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e garantisce la dignità della persona umana» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La Repubblica riconosce e garantisce la dignità della persona umana rispetto alle applicazioni della biologia e della medicina.».

1.39

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei

suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.40

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge garantisce la persona e il rispetto dei suoi diritti riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.41

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il terzo comma.

1.42

ASTORE, CAFORIO

Il comma 3 è soppresso.

1.43

RIZZI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La Repubblica riconosce alla vita umana tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse economico, sociale e scientifico».

1.44

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione».

1.45

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge riconosce come la scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.46

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge promuove lo sviluppo della scienza».

1.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sostituire le parole: «prioritaria rispetto all'» con le seguenti: «paritario l'», e la parola "la" con la seguente "nella"

1.48

PARDI

Al comma 3, la parola: «salvaguardia» è sostituita con la seguente: «dignità».

1.49

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con la presente legge, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con la legge 28 marzo 2001, n. 145, adegua l'ordinamento interno all'articolo 9 della Convenzione».

1.50

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «garantendo il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.51

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce il rispetto della dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la scienza è libera».

1.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il quarto comma.

1.54

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

1.55

ASTORE, CAFORIO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il diritto alla vita è inviolabile ed è garantito, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.56

PARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Repubblica riconosce l'invulnerabilità della dignità umana. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica».

1.57

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.58

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «Repubblica» con le seguenti: «presente legge» e sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.59

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile».

1.60

MICHELONI, PORETTI

Al comma 4 sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «garantito» con le seguenti: «garantisce dignità».

1.62

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «il titolare» con le seguenti: «il soggetto capace giuridicamente».

1.64

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, DELLA MONICA, MARITATI

Al comma 4, sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «perdita della propria capacità di intendere e di volere» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere o di volere»;

all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere».

1.65

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 4, sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «perdita della propria capacità di intendere e di volere» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere o di volere»;

all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere».

1.66

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere.» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

1.67

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge».

1.68

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 5.***1.69**

ASTORE, CAFORIO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività, garantita dalla partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, nell'ambito della prioritaria alleanza terapeutica tra il medico e il paziente».

1.70

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.71

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.72

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.73

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.».

1.74

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche».

1.75

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.76

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.77

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.78

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire la parola: «Repubblica» con la seguente: «presente legge» e le parole: «l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente,» con le seguenti: «la volontà del paziente».

1.79

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «nel riconoscere» con la seguente: «riconosce».

1.80

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla libera scelta».

1.81

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole. «riconoscendo come prioritaria» con la seguente: «promuovendo».

1.82

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio» con le seguenti: «in particolare».

1.83

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, nel riconoscere il diritto alla salute, garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolar modo dei soggetti incapaci di intendere e di volere, e della sua famiglia».

1.84

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La Repubblica riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili, promuove la diffusione delle cure palliative e la cura delle malattie rare, assicurando l'accesso alle relative terapie anche agli indigenti».

1.85

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La presente legge garantisce le terapie antidolore».

Sopprimere l'articolo 2.

1.86

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La presente legge promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.87

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.88

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione)».

1.89

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.90

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.91

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.92

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà di scelta»

1.93

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con: «dell'autodeterminazione terapeutica»

1.94

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con: «dell'autodeterminazione»

1.95

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà individuale».

1.96

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà terapeutica».

Art. 2.

2.1

SACCOMANNO

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere l'articolo 2.

2.3

GHIGO

Sopprimere l'articolo 2.

2.4

COSENTINO, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo Di GIROLAMO, PORETTI

Sopprimere l'articolo 2.

2.5

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Sopprimere l'articolo 2.

2.6

PARDI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

2.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

2.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

2.10

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

2.11

ASTORE, CAFORIO

Il comma 1 è soppresso.

2.12

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«Sono abrogati gli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.13

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono permesse quando a fame richiesta è il paziente».

2.14

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Sono ammesse forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

2.15

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

2.16

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale se non espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento».

2.17

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e».

2.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

2.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni eutanasia».

2.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

2.21

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «diverse forme».

2.22

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «alcune forme».

2.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma» con le seguenti: «Alcune forme».

2.24

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, le parole: «, anche attraverso condotte omissive,» sono soppresse.

2.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «anche attraverso condotte omissive,» sono soppresse.

2.26

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 1, le parole: « anche attraverso condotte omissive» sono soppresse.

2.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche attraverso condotte omissive,» con le seguenti: «attraverso condotte di eutanasia attiva,».

2.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio» sono soppresse.

2.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «, e ogni forma di assistenza» sono soppresse.

2.30

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «o di aiuto al suicidio» sono soppresse.

2.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono vietate» con le seguenti: «sono ammesse».

2.32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «vietate» con le seguenti: «normate con un provvedimento successivo».

2.33

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire la parola: «vietate» con le seguenti: «in alcuni casi vietate».

2.34

CENTARO

Al comma 1 dopo le parole: «sono vietate» aggiungere le seguenti: «e punite».

2.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «575,».

2.37

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «579,».

2.38

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

2.39

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI, CASSON

Sopprimere il comma 2.

2.40

BIANCONI, CASTRO, DI STEFANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare la morte direttamente o indirettamente del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale come alimentazione e idratazione, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere la salvaguardia della vita del paziente».

2.41

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza può consentire la morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente».

2.42

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di

rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portano ad una accelerazione del processo di morte».

2.43

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente».

2.44

ASTORE, CAFORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi la morte del paziente».

2.45

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portino ad una accelerazione del processo di morte».

2.46

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica non può in alcun caso violare la libertà individuale e il diritto all'autodeterminazione del paziente».

2.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica è finalizzata alla tutela della vita e della salute».

2.48

CENTARO

*Al comma 2 premettere alle parole: «L'attività medica» le seguenti: «Fatti salvi i principi e le previsioni contenuti nella presente legge».***2.49**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al secondo comma sostituire le parole: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente,» con le seguenti: «L'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».***2.50**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al secondo comma sostituire le parole: «, in quanto esclusivamente» con le seguenti: «è».***2.51**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente» con le seguenti: «può in alcuni casi comportare la morte del paziente».

2.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso» con le seguenti: «non ha il compito di».

2.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso» con le seguenti: «può in alcuni casi».

2.54

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «essere orientata» con le seguenti: «comportare».

2.55

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere le parole: «al prodursi o».

2.56

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere le parole: «o consentirsi».

2.57

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere la parola: «consentirsi».

2.58

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere il periodo da: «attraverso la non attivazione» fino a «beneficio per il paziente».

2.59

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sostituire la frase: «attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari» con le seguenti: «garantendo i trattamenti sanitari».

2.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «attraverso la non attivazione» con le seguenti: «attraverso l'attivazione».

2.61

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «ordinari e».

2.62

RIZZI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente».

2.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere la parola: «fondatamente».

2.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «un beneficio per» con le seguenti: «la guarigione del».

2.65

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale attività medica è tuttavia sempre subordinata all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

2.66

MUSSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge per trattamento sanitario si intende ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, ai fini di prevenzione, terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici».

2.67

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di costringere il paziente a sottoporsi a cure mediche».

2.68

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di violazione dell'autodeterminazione del paziente».

2.69

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di violazione della libertà terapeutica del paziente».

2.70

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di sottoporre il paziente a trattamenti sanitari contro la sua volontà».

2.71

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di curare contro la volontà del paziente».

2.72

GHIGO, SACCOMANNO

Sostituire la rubrica: «Divieto di eutanasia e di suicidio assistito» con: «Divieto di suicidio assistito».

2.73

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nella rubrica la parola: «divieto».

2.74

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire nella rubrica la parola: «divieto» con: «disciplina».

Art. 3.**3.1**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo 3.

3.2

BIANCONI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di accanimento terapeutico*). – 1. In condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

3.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

3.4

MUSSO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il medico salvaguarda la dignità del malato terminale o irreversibile e assicura la qualità della fine della sua vita. Quando una persona, in fase avanzata o terminale di una malattia grave o incurabile, quale che ne sia la causa, decide di limitare o interrompere ogni trattamento, il medico rispetta la sua volontà dopo averlo informato delle conseguenze della sua scelta».

3.5

PARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente»,

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Resta vietata ogni pratica di carattere eutanasic o di abbandono terapeutico».

3.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente,».

3.7SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere la parola: «soprattutto».

3.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere la parola: «Soprattutto».

3.9

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1 sopprimere la parola: «Soprattutto».

3.10

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere la parola: «straordinari».

3.11

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nel primo comma la parola: «straordinari».

3.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nel primo comma le parole: «non efficaci».

3.13

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «o non tecnicamente adeguati».

3.14

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «e/o di sostegno vitale».

3.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le deci-

sioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge».

3.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno».

3.17

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore».

3.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. «Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente».

3.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

3.20

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.

3.21

PARDI

Sopprimere il comma 2.

3.22

ASTORE, CAFORIO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasi».

3.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche».

3.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie».

3.25

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il divieto di accanimento terapeutico, come definito al comma 1, non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, configurino pratiche di carattere eutanasi o di abbandono terapeutico».

3.26

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasi o».

3.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere,» e le seguenti: «o di abbandono terapeutico.»

3.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «di carattere eutanasi o».

3.0.1

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rete per la cura e l'assistenza dello stato neurovegetativo)

1. In ottemperanza all'articolo 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede con proprio decreto a:

a) garantire in ogni regione strutture di accoglienza permanente e unità di risveglio, in base al fabbisogno riscontrato, al fine di gestire i differenti stadi delle patologie dei pazienti cerebrolesi per qualsiasi causa, in stato di coma, in stato di minima coscienza, o in stato neurovegetativo o comunque affetti da uno stato cerebrale di bassa responsività;

b) garantire l'assistenza domiciliare integrata di tipo medico, infermieristico, fisioterapico e psicologico ai pazienti di cui alla lettera *a)* e alle loro famiglie;

c) costituire la Rete per la Cura e l'Assistenza dei pazienti e la Rete Stato Neurovegetativo (R.S.N.), attraverso l'attuazione delle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

d) definire gli strumenti tecnologici strutturali ed organizzativi per raggiungere gli *standard* qualificanti la Rete di cui sopra;

e) definire gli strumenti tecnologici strutturali ed organizzativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *no profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

f) implementare la formazione del personale sanitario interessato, favorendo corsi di studio specialistici;

g) promuovere l'attività di ricerca scientifica sui pazienti di cui alla lettera *a)* scientifica sulla diagnostica e metodologia di recupero dei pazienti di cui alla lettera *a)*;

h) istituire un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo;

i) definire i servizi materiali e immateriali forniti dal sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera *a)*».

Art. 4.**4.44**

ASTORE, CAFORIO

*L'articolo 4 è sostituito dai seguenti:***Art. 4.***(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) «dichiarazione anticipata di trattamento»: l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) «trattamento sanitario»: ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici;

c) «incapacità decisionale»: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario e di apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione;

d) «comitato etico»: organismo indipendente, costituito, ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006, nell'ambito di una struttura sanitaria.

Art. 4-bis.*(Consenso informato)*

1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

2. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.

3. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento. In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario di cui all'articolo 6 o, in mancanza di quest'ultimo, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica.

4. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

Art. 5.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Art. 6.

(Decisioni sostitutive)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*).

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non se-

parato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo 7.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Art. 7.

(Migliore interesse)

1. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di un soggetto che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.

Art. 8.

(Situazione d'urgenza)

1. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

Articoli 9.

(Soggetti minori e interdetti)

1. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

2. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

3. In caso di contrasto ai sensi dell'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.

4. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

Art. 10.

(Contrasti)

1. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dell'articolo 4 ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

3. Nei casi di cui al comma 2, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 11.

(Controllo dell'operato del fiduciario)

1. La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante.

2. L'attività di controllo del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.

3. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità dello stesso.

Art. 12.

(Efficacia)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

2. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

3. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

4. La certificazione dello stato di incapacità, di cui al comma 2, è notificata immediatamente al fiduciario ed ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che possono proporre l'annullamento con il ricorso al giudice competente.

5. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattendere solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

Art. 13.

(Programmi di informazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

Art. 14.

(Revoca)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento.

2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato.

Consequentemente sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10

4.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.**

1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.**

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così

espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.4

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.5

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale».

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.6

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

4.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure».

4.8

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Al comma 1 dopo le parole: «previo consenso», aggiungere la seguente: «informato».

4.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed attuale».

4.10

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

4.11 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

4.11

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

4.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «accurate» con la seguente: «corretta».

4.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo del parole: «informazioni rese» inserire le seguenti: «al paziente dal medico responsabile del trattamento sanitario».

4.14

RIZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «è rappresentata da» con le seguenti: «si esplicita in».

4.15

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Al comma 3 sostituire le parole: «documento di consenso», con le seguenti: «piano di cura».

4.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 dopo le parole: «cartella clinica» aggiungere le seguenti: «vincolante per il medico».

4.17

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Se il desiderio del paziente di rifiutare o interrompere un trattamento sanitario mette in pericolo la sua vita, il medico deve fare ogni tentativo per convincerlo ad accettare il trattamento sanitario necessario anche alla luce delle evoluzioni dei progressi tecnico scientifici».

4.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 4.

4.19

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Al comma 4 sostituire le parole: «soggetto interessato» con le seguenti: «paziente».

4.20

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Al comma 4 sostituire le parole: «adeguatamente documentato», con le seguenti: «parte integrante della cartella clinica».

4.21

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggio-

renni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

4.22

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Salvo i casi previsti dalla legge, il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nelle strutture sia pubbliche che private».

4.23

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario».

4.24

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 dopo le parole: «sempre revocato, anche parzialmente.» aggiungere le seguenti: «La revoca, anche parziale, deve essere sempre contestuale ad accurate informazioni, rese al paziente dal medico responsabile del trattamento sanitario, in maniera completa e comprensibile con riferimento alle eventuali conseguenze derivanti dall'interruzione del trattamento sanitario in atto».

4.25

PARDI

Al comma 5, dopo la parola: «revocato», inserire le seguenti: «dal paziente o dal fiduciario».

4.26

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere annotato accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

4.27

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

7. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

7-bis. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

4.28

COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto dispo-

sto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

4.29

PASTORE

L'ultimo periodo del comma 6 ed il comma 7, sono sostituiti come segue: «Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela».

«7. La decisione dei soggetti di cui al comma 6 è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica degli interessati e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dei medesimi».

4.30

SACCOMANNO

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo: «La decisione dei soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso» *con le seguenti parole:* «La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 5 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace».

4.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.» *con le seguenti:* «e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima della incapacità sopravvenuta.».

4.32

BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

7-bis. Il minore che ha compiuto i quattordici anni presta personalmente il consenso al trattamento medico.

7-ter. Ove il trattamento cui il minore che ha compiuto i quattordici anni deve essere sottoposto comporti serio rischio per la salute o conseguenze gravi o permanenti, la decisione del minore è confermata dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno ai sensi del comma 7».

4.33

SACCOMANNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 5 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

4.34

BIANCONI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 7, sopprimere la parola: «psico-fisica».

4.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 sopprimere le parole: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore».

4.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 aggiungere, in fine, le parole: «tenendo comunque conto della volontà del minore adeguatamente informato».

4.37

Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo e il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia minacciata.

8-bis. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità fisica».

4.38

PASTORE

Al comma 8, tra le parole: «minore» ed: «o» inserire le seguenti parole: «o legalmente incapace».

4.39

SACCOMANNO

Al comma 8, alla fine del periodo sopprimere le seguenti parole: «dell'etica e».

4.40

CENTARO

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché della presente legge».

4.41

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il consenso di cui ai commi 6 e 7 non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente.

8-ter. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga indicazioni in contrasto con il comma 8-bis, le disattende indicando per iscritto i motivi nella cartella clinica».

4.42

Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di altri che versino in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità».

4.43

GUSTAVINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto».

4.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, si ha riguardo alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento e in subordine a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7 o, in mancanza di questo, dalle persone indicate nel comma 2.

2. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ed in mancanza, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. In caso di impossibilità di decidere ai sensi dei commi 1 e 2, è dato ricorso al giudice tutelare».

4.0.2

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale».

4.0.3

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO,
COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale».
